PREFETTURA DI UDINE

20 marzo 2000, prot. n. 3827/S.E.

Elezioni comunali 16 aprile 2000. Turno di ballottaggio del 30 aprile 2000. Disciplina propaganda elettorale.

Di seguito alla nota pari numero del 13 marzo u.s. si precisa che, come noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 per le riunioni elettorali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del T.U.L.P.S..
Le disposizioni, pertanto, concernenti il preavviso alle Autorità di P.S. e i luoghi di svolgimento delle riunioni citate (sala separata da quella di mescita) devono intendersi come indicazioni di massima, a tutela dell'ordine pubblico.
L'eventuale, mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra non costituisce comunque motivo ostativo alle riunioni in argomento che potranno svolgersi ugualmente sotto la personal responsabilità degli organizzatori.